

COMUNE DI BARZANO'

Provincia di Lecco

POLIZIA LOCALE



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ARMAMENTO
DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE**

INDICE

CAPO I GENERALITA', NUMERO E TIPO DI ARMI

- Art. 1 Campo di applicazione
- Art. 2 Tipo delle armi in dotazione
- Art. 3 Numero delle armi in dotazione
- Art. 4 Strumenti di autotutela

CAPO II MODALITA' E CASI DI PORTO DELL'ARMA

- Art. 5 Assegnazione dell'arma
- Art. 6 Modalità di porto dell'arma
- Art. 7 Servizi di collegamento e rappresentanza
- Art. 8 Servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto
- Art. 9 Funzioni ausiliare di pubblica sicurezza

CAPO III TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

- Art. 10 Prelevamento e deposito dell'arma
- Art. 11 Doveri dell'assegnatario
- Art. 12 Deposito dell'arma – Consegnatario

CAPO IV ADDESTRAMENTO

- Art. 13 Addestramento al tiro
- Art. 14 Porto d'armi per la frequenza dei poligoni di tiro e di segno

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 15 Rinvio
- Art. 16 Entrata in vigore

CAPO I GENERALITA', NUMERO E TIPO DI ARMI

Art. 1 Campo di applicazione

Il presente Regolamento disciplina, in attuazione del D.M. 4 marzo 1987, n. 145, le dotazioni delle armi ed i servizi prestati con armi dagli appartenenti al Servizio di Polizia Locale, fatte salve le disposizioni della Legge 7.3.1986 n. 65 e quelle vigenti in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia ed impegno delle armi e delle munizioni.

I servizi prestati con armi possono essere eseguiti solo dagli appartenenti al Servizio di Polizia Locale in possesso della qualità di Agenti di Pubblica Sicurezza.

L'armamento in dotazione agli addetti al Servizio di Polizia Locale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza è adeguato e proporzionato alle esigenze di difesa personale.

Art. 2 Tipo delle armi in dotazione

(Regolamento approvato con D.M. 04.03.1987, n° 145, art. 4)

- 1) L'arma in dotazione agli appartenenti al Servizio di Polizia Locale, da scegliersi all'atto dell'acquisto tra quelle iscritte nel catalogo nazionale di cui all'articolo 7 della legge 18. 4.1975 n. 110 e successive modificazioni, è la pistola semiautomatica di calibro 9 x 21.
- 2) Il Servizio è dotato di sciabole, il cui uso è riservato ai servizi di rappresentanza.
- 3) E' consentito detenere presso l'armeria armi storiche o d'epoca, già appartenute all'Ufficio, regolarmente denunciate.
- 4) Il Servizio di Polizia Locale può altresì essere dotato di un'arma lunga comune da sparo per servizi di polizia rurale.

Art. 3 Numero delle armi in dotazione

(Regolamento approvato con D.M. 04.03.1987, n° 145, art. 3)

- 1) Il numero complessivo delle armi in dotazione al Servizio di Polizia Locale con il relativo munizioni a mento corrisponde al numero degli addetti in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza maggiorato del 5%, o almeno di un'arma, come dotazione di riserva, salvo i momentanei depositi in armeria dovute a pensionamenti, ritiri cautelari, casi di cui all'articolo otto.
- 2) Il Sindaco denuncia all'autorità locale di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 38 del T.U. delle leggi di Pubblica sicurezza, le armi acquistate per la dotazione, e comunica al Prefetto il numero complessivo delle armi in dotazione.

Art. 4 Strumenti di autotutela

(Regolamento Regione Lombardia n. 3 del 13 luglio 2004)

- 1) Gli strumenti di autotutela in dotazione ad ogni singolo Operatore, sono il bastone estensibile distanziatore e lo spray irritante (O.C. Capsicum), aventi le caratteristiche definite nel Regolamento della Regione Lombardia n. 3 del 13 luglio 2004.
- 2) Il bastone estensibile deve essere portato sempre in condizioni di riposo ed appeso alla cintura.
- 3) Negli uffici di Polizia Locale, dovrà essere tenuto apposito registro di carico e scarico nel quale dovrà essere annotata la presa in consegna e la restituzione del bastone estensibile e dello spray, la sostituzione delle parti soggette ad usura o deterioramento.

CAPO II MODALITA' E CASI DI PORTO DELL'ARMA

Art. 5 Assegnazione dell'arma

(Regolamento approvato con D.M. 04.03.1987, n° 145, art. 6)

Tutti gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza svolgono il servizio con l'arma in dotazione, che è obbligatoriamente assegnata una volta superato il primo addestramento di tiro maneggio. Gli obiettori di coscienza eventualmente presente nel Servizio di Polizia Locale saranno impiegati, nel rispetto del presente regolamento, secondo le disposizioni del comando in servizi compatibili con tale azione di obiettore.

1) Assegnazione in via Continuativa.

L'arma è assegnata in via continuativa a tutti gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale, in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, con provvedimento del sindaco per un periodo non superiore ad **anni cinque**, variabile con singoli provvedimenti dei quali dovranno rilevarsi:

- a) le generalità complete dell'agente;
- b) gli estremi del provvedimento prefettizio di conferimento della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza;
- c) la descrizione dell'arma (tipo, modello, calibro e matricola);
- d) la descrizione del munizionamento.

Al momento della consegna ne sarà fatta annotazione, con sottoscrizione per ricevuta. Un' elenco delle assegnazioni fatte sarà trasmesso al Prefetto.

Del provvedimento di assegnazione dell'arma è fatta menzione nel tesserino personale di riconoscimento dell'addetto, tramite il numero di matricola dell'arma stessa.

Ogni appartenente al Servizio è tenuto a portare con sé il tesserino personale di cui sopra.

L'assegnazione dell'arma consente il porto della medesima senza licenza anche fuori dell'orario di servizio nel territorio comunale, nonché dal luogo di servizio al proprio domicilio, ancorché fuori del comune di appartenenza, e viceversa.

2) Assegnazione in via occasionale.

l'assegnazione dell'arma per servizi svolti occasionalmente o con personale ad essi destinato in maniera non continuativa sarà disposta di volta in volta con provvedimento del Responsabile del Servizio di Polizia Locale.

Il provvedimento dovrà contenere tutti i dati di cui al precedente comma, nonché:

- il servizio da espletare in armi;
- la durata del servizio;
- l'obbligo di riconsegnare l'arma appena ultimato il servizio

L'arma assegnata occasionalmente è prelevata, all'inizio del servizio, presso il deposito, della Polizia Locale e alla stessa deve essere versata al termine del servizio medesimo. Il Responsabile del Servizio, o un suo delegato, in caso di urgenza, può procedere al ritiro cautelare dell'arma in dotazione quando l'addetto non sia risultato idoneo alle prove di tiro maneggio, ovvero siano accaduti fatti, comportamenti, o siano in atto situazioni tali da risultare ragionevole il ritiro stesso, a tutela della sicurezza dell'addetto o di altre persone. Tale provvedimento viene comunicato tempestivamente al Sindaco.

Ogni appartenente al Servizio al quale non sia stata assegnata o sia stata ritirata, per qualsiasi ragione l'arma in dotazione, ed ogni Agente che presti servizio a tempo determinato non può essere adibito al servizio di guardia armata a sedi o palazzi, né a quelli di intervento a bordo di veicoli, con esclusione degli altri servizi ordinari, ovvero di viabilità e rilievo di incidenti stradali, effettuati anche in orario notturno.

Art. 6

Modalità di porto dell'arma

(Regolamento approvato con D.M. 04.03.1987, n° 145, art. 5)

L'assegnazione dell'arma comporta l'obbligo del porto con le modalità di cui all'articolo 5 del D.M. n. 145 del 4 marzo 1987, in tutti i casi di impiego in uniforme.

Gli addetti al Servizio di Polizia Locale che esplicano servizio muniti dell'arma in dotazione indossando l'uniforme, portano l'arma nella fondina esterna corredata di caricatore di riserva, se fornito.

Nei casi in cui, ai sensi dell'articolo 4 della legge 7 marzo 1986 n. 65, l'addetto al Servizio sia autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi, nonché nei casi in cui è autorizzato, ai sensi dell'articolo 6, comma 1° lettera a) del D.M. 4 agosto 1987 n. 145, a portare l'arma anche fuori dal servizio, la stessa è portata in modo non visibile.

I dirigenti, i funzionari ed il personale che svolge servizio in ufficio, ad esclusione dei servizi di guardia, portano l'arma in modo non visibile anche quando indossano l'uniforme.

Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle ricevute dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.

Art. 7

Servizi di collegamento e di rappresentanza

(Regolamento approvato con D.M. 04.03.1987, n° 145, art. 8)

I servizi di collegamento di rappresentanza, espliciti nel territorio del comune dagli addetti al Servizio in possesso della qualifica di Agenti di Pubblica Sicurezza, sono svolti di massima senza l'arma; tuttavia salvo quanto previsto dall'articolo 9 del D.M. 145/87 citato, agli addetti della alla Polizia Locale, cui l'arma assegnato in via continuativa, è consentito il porto della medesima nei comuni in cui svolgono compiti di collegamento e comunque dal proprio domicilio al luogo di servizio e viceversa.

Art. 8

Servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto

(Regolamento approvato con D.M. 04.03.1987, n° 145, art. 9)

I servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale del comune per soccorso in caso di calamità o disastro e per rinforzare altri Corpi o Servizi di Polizia Locale, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono effettuati di massima senza arma.

Tuttavia il Sindaco del comune nel cui territorio il servizio deve essere svolto, può richiedere nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'articolo 4 della legge 7 marzo 1986 n. 65, che un contingente effettui servizio in uniforme e munito dell' arma.

Il Sindaco comunica al Prefetto territorialmente competente, il luogo di servizio esterno prestato.

Art. 9

Funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza

(Regolamento approvato con D.M. 04.03.1987, n° 145, art. 7)

Gli addetti alla Polizia Locale che collaborano con le forze di Polizia dello Stato ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 marzo 1986 n. 65, esplicano servizio in uniforme ordinaria e muniti dell'arma in dotazione, salvo quanto diversamente richiesto dalla competente autorità, e prestano l'assistenza, legalmente richiesta, all'Ufficiale di Pubblica Sicurezza incaricato.

CAPO III TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

Art.10 Prelevamento e deposito dell'arma

(Regolamento approvato con D.M. 04.03.1987, n° 145, art. 10)

L'arma è prelevata, previa annotazione nell'apposito registro di carico e scarico delle armi.

L'arma deve essere immediatamente affidata al Responsabile del Servizio o a un suo delegato nei seguenti casi:

1. quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute a mancare le condizioni che ne hanno determinato l'assegnazione,
2. quando viene a mancare la qualifica di Agenti di Pubblica Sicurezza;
3. all'atto della cessazione o sospensione del rapporto del servizio;
4. tutte le volte in cui si disposta con provvedimento motivato del Prefetto, o dal Responsabile del Servizio anche nei casi di cui all'articolo 4.

Della riconsegna dell'arma deve essere data immediata comunicazione all'autorità competente.

In caso di congedo ordinario o straordinario superiore ai giorni 10 il dipendente, per detto periodo, ha la facoltà di depositare l'arma nell'apposita armeria.

Art. 11 Doveri dell'assegnatario

(Regolamento approvato con D.M. 04.03.1987, n° 145, art. 11)

L'addetto al Servizio al quale assegnata la arma in via continuativa deve:

- a. verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui essa e le munizioni sono assegnate;
- b. custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione e la polizia;
- c. segnalare direttamente al Responsabile del Servizio ogni inconveniente relativo funzionamento dell'arma stessa;
- d. applicare sempre ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi,
- e. mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro di cui al successivo articolo 13.

A tal fine, dovrà in particolare:

1. astenersi dall'estrarre l'arma sia con estranei che tra colleghi;
2. evitare di tenere armi cariche negli uffici, tranne che durante i servizi notturni o esposti al pubblico, avendo presente che l'arma scarica, allorché risulti priva di cartuccia nella camera di scoppio, sia in sicura.
3. nell'abitazione, riporrà l'arma in luogo sicuro è chiuso a chiave e comunque priva di minori;
4. evitare di abbandonare l' arma all'interno di armadi;
5. segnalare direttamente qualsiasi difetto di funzionamento rilevato durante le esercitazioni, mantenendo l'arma costantemente efficiente;
6. osservare scrupolosamente le prescrizioni che regolano le esercitazioni;
7. ispirarsi costantemente a criteri di prudenza.

Art. 12 Deposito delle armi – Consegnatario

(Regolamento approvato con D.M. 04.03.1987, n° 145, art. 12)

Tenuto conto che il numero delle armi non è superiore a quindici (15) e le munizioni non superiori a duemila cartucce, questo Ufficio di Polizia Locale non è tenuto ad istituire l'armeria.

CAPO IV ADDESTRAMENTO

Art. 13 Addestramento al tiro

(Regolamento approvato con D.M. 04.03.1987, n° 145, art. 18)

- 1) Gli appartenenti al Servizio Polizia Locale, in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, prestano servizi armati, dopo aver conseguito il necessario addestramento e devono superare ogni anno almeno un corso di lezione regolamentare di tiro a segno, presso un poligono abilitato per addestramento al tiro con armi comuni da sparo.
- 2) È facoltà del Responsabile del Servizio di ripetere l'addestramento al tiro per tutto o parte del personale.

Art. 14 Porto d'armi per la frequenza dei poligoni di tiro a segno

(Regolamento approvato con D.M. 04.03.1987, n° 145, art. 19)

- 1) Qualora il poligono di tiro si trovi in comune diverso da quello in cui prestano servizio gli addetti alla Polizia Locale, purché muniti del tesserino di riconoscimento di cui all'art. 4 e comandati ad effettuare le esercitazioni di tiro, sono autorizzati a portare l'arma in dotazione, nei singoli giorni stabiliti, fuori dal comune di appartenenza fino alle sede del poligono e viceversa.
- 2) Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale, muniti di tesserino di riconoscimento di cui all'art. 6 del D.M. 4 marzo 1987 n. 145, hanno la facoltà, se in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza e con l'arma assegnata in via continuativa, di recarsi al Poligono di Tiro, anche di propria iniziativa, per l'addestramento al tiro fuori dall'orario di servizio, in tal caso le spese sostenute saranno ad esclusivo carico dell'Operatore e l'attività sarà considerata fuori orario di lavoro.
- 3) Il Prefetto, al quale la disposizione di servizio è comunicata dal Sindaco almeno sette giorni prima, può chiedere la sospensione dei tiri medesimi per motivi di ordine pubblico.

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15 Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si applicano le norme della Legge 7 marzo 1986 n. 65, del Decreto del Ministero dell'interno 4 marzo 1987, n. 145, del D.M. 18 agosto 1989 n. 341, della Legge 18 aprile 1975 n. 110 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 ed in particolare al Regolamento del Servizio di Polizia Locale del Comune di Barzanò ed ogni altra disposizione vigente che regola appositamente la materia.

Art. 16 Entrata in vigore

- 3) Il presente Regolamento entra in vigore ai sensi dell'art. 134 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000
- 4) Copia conforme del presente Regolamento speciale viene inviata al sig. Prefetto della Provincia di Lecco ai sensi dell'articolo 2 comma II° del D.M. 4 marzo 1987 n. 145 e al comunicato al Ministero dell'interno per il tramite Commissario di Governo, ai sensi dell'art. 11 della Legge 7 marzo 1986 n. 65.